

Provincia di Fermo
Settore II
Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione
Pianificazione Ecologia
Largo Don Gaspare Morello, 2/4
63900 Fermo
provincia.fermo@emarche.it

Oggetto: Riscontro nota della Provincia di Fermo relativa al procedimento 06VIA01_25, trasmessa con prot. n. 0000771 del 16-01-2025 ad oggetto “D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 19 e s.m.i.- art. 4 della L.R. n. 11/19 e s.m.i. recanti “Disposizioni in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)”. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA - “Realizzazione della Bretella di collegamento Lungotenna da loc. San Marco nel Comune di Fermo a svincolo A14 Porto S. Elpidio, ubicato in località San Marco/casello A14 dei Comuni di Fermo – Porto Sant’Elpidio”. - Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta dei contributi istruttori - Conferenza dei Servizi semplificata asincrona art. 14-bis L. n. 241/90”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 549/2025 del 16-01-2025.

Con riferimento al procedimento di cui trattasi, esaminata la documentazione presente sul sito web dell’Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale nell’ambito della formulazione del contributo richiesto si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA [1] risulta che *<L’intervento di progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura di collegamento avente lo scopo collegare la S.P. 244 Lungotenna da San Marco con la Strada Faleriense allo svincolo A14 di Porto Sant’Elpidio. In particolare, il progetto in esame è riferito al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica riguardante i lavori di realizzazione della “Bretella di collegamento Lungo Tenna – Porto S. Elpidio da San Marco allo svincolo dell’autostrada A14 Porto S. Elpidio (FM) – Lotto 2” approvato con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n. 194 del 15 dicembre 2022>.*

Più in particolare, *<Le motivazioni che hanno reso necessaria la realizzazione del progetto in esame derivano dalle necessità di realizzare un collegamento diretto tra l’Autostrada A14 e la SP 244, andando così a ridurre i fenomeni di congestione del traffico veicolare circolante sulla SS16 Adriatica, unica arteria stradale attuale in grado di collegare i flussi provenienti dall’A14 e diretti sulla SP244, e ridurre i tempi necessari per il collegamento da e per l’A14>.*

[1] Rif., tra gli altri, elaborato <15347-PFTE-01-AMB-RPT-001 – Relazione Studio Preliminare Ambientale>.



**Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Centrale**

Relativamente alla configurazione di progetto, si riporta che *<La soluzione progettuale, partendo da nord, si allaccia alla viabilità locale in corrispondenza della rotatoria di ingresso e uscita del casello autostradale di Fermo, per poi procedere in direzione sud verso il comune di Fermo. Dopo la rotatoria, il tracciato attraversa il fiume Tenna attraverso un ponte ad arco, per poi procedere con un andamento complessivamente retiforme. Solo nella prima parte l'asse stradale presenta una configurazione più sinuosa con un solo raggio planimetrico a raggio più ampio. Da un punto di vista altimetrico, il tracciato non presenta marcate pendenze, variando tra i 9m di quota s.l.m e i 20m di quota s.l.m.>*. In merito al ponte ad arco sul Tenna, si asserisce altresì che *<Tale soluzione si caratterizza per l'assenza di pile in alveo e uno spessore contenuto dell'impalcato, che permettono di minimizzare l'impatto idraulico>*.

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'ambito di intervento è interessato dalle previsioni del vigente *<Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) – Aggiornamento 2016>*, approvato con DPCM 14 marzo 2022 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 108 del 10-05-2022 [2], salve successive attualizzazioni e modificazioni, da cui risulta che l'area d'intervento, come indicata negli elaborati progettuali, è individuata nella *<Carta del rischio idrogeologico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), secondo alinea delle Norme di Attuazione del PAI (rif. Tavola parziale <RI 54 b> e, in via residuale, Tavola parziale <RI 54 c>), con le seguenti indicazioni:*
 - a. ambiti posti prevalentemente a nord rispetto all'alveo del Fiume Tenna:
 - > *<Area a rischio di esondazione> con codice <E-21-0005>, contraddistinta dalla qualificazione di <Rischio moderato (R1)>;*
 - b. ambiti posti prevalentemente a sud rispetto all'alveo del Fiume Tenna:
 - > *<Area a rischio di esondazione> con codice <E-21-0006>, contraddistinta dalla qualificazione di <Rischio medio (R2)>.*
3. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto *<Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell'Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006> nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), con riferimento ai bacini delle Marche (Unit of Management ITR111, Regionale Marche) l'area in esame risulta interessata dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di:*
 - > *Mappe della pericolosità (Tavola ITR111 69 P), per cui la stessa area risulta interessata da classe di pericolosità <P2 - media probabilità (alluvioni poco frequenti)>;*
 - > *Mappe del rischio (Tavola ITR111 69 R), secondo cui l'ambito in esame intercetta la classe di rischio <R2 - Rischio medio> e <R1 - Rischio moderato o nullo>.*

[2] Le disposizioni vincolanti ed immediatamente efficaci dello strumento richiamato, sovraordinate e prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale e di altri enti d'area vasta, anche di settore, nonché degli strumenti urbanistici comunali, hanno di per sé carattere immediatamente precettivo per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati dagli interventi, secondo l'applicazione dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., testo unico di norme in materia ambientale, nel cui primo periodo è confluito il disposto dell'art. 17, comma 5, della previgente legge n. 183/1989 in materia di difesa del suolo.

4. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, l'area di intervento risulta interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Alluvioni Vallive del Fiume Tenna>, identificato con il codice <IT11E-AV-TEN>, classificato in stato quantitativo "scarso" e in stato chimico "buono" (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco_GWB_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI_CAP_2_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).
5. Circa i riferimenti agli elaborati normativi del piano, si osserva e si riassume quanto segue:
 - le prescrizioni stabilite dalla pianificazione di bacino sono enucleabili con riferimento a quanto stabilito nelle Norme di Attuazione del PAI e nei relativi allegati, tra i quali rileva, ai fini dell'assetto idraulico, l'Allegato A "Indirizzi d'uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione";
 - per quanto attiene al corpo principale dell'articolato normativo, all'ambito in esame si applica in primo luogo il Titolo II "Piano per l'assetto idraulico", cui si riferiscono gran parte degli articoli più avanti richiamati;
 - secondo le risultanze cartografiche di cui al punto 2 della presente, il più ampio ambito territoriale in cui insiste l'area d'intervento è localizzato in corrispondenza della <fascia di territorio inondabile> di cui all'art. 7, comma 1 delle Norme, <assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 200 anni e comprendente il relativo alveo di piena> così come definito nel citato "Allegato A";
 - dal disposto dell'articolo 8, comma 1 delle stesse Norme si assume che la <fascia inondabile> si riferisce anche alla definizione di <fascia fluviale>, la quale risulta a sua volta <suddivisa in tronchi distinti in base ai livelli di rischio>, tra i quali figurano i tronchi denominati <AIN_R2- Aree Inondabili a Rischio medio> e <AIN_R1- Aree Inondabili a Rischio moderato>, i quali interessano alcune porzioni del più ampio quadrante territoriale in cui è ubicato l'intervento in oggetto;
 - gli interventi consentiti nella fascia inondabile sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 7, comma 6, delle Norme, tra i quali si annotano in primo luogo, per quanto attinenti al caso in esame, quelli enucleati:
 - > alla lettera b), ovvero <adeguamento, ai fini della mitigazione del rischio, delle strutture di attraversamento che determinano la pericolosità idraulica e interventi relativi a nuove infrastrutture tecnologiche a rete e viarie in attraversamento che non determinano pericolosità idraulica, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente>;
 - > alla lettera e), anche in relazione alle fasi di cantierizzazione, ovvero <occupazioni temporanee con materiali, ad esclusione dei rifiuti così come definiti all'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, finalizzate alle opere di cui al presente comma, se non riducono la capacità di portata dell'alveo di piena e realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità (...)>;

- inoltre, concorre alla determinazione degli interventi ammissibili all'interno delle aree inondabili la disciplina integrativa di cui all'articolo 9, che individua una pluralità di ulteriori interventi di trasformazione consentiti tra i quali si richiamano *ad abundantiam*, per quanto pertinenti alle opere in narrativa, quelli definiti alla lettera i) del comma 1:
 - (i) *<realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza>;*
 - ai fini della compatibilità si richiama evidentemente l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 9, per cui tutti gli interventi consentiti, laddove non espressamente già previsto, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni delle c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni, *<volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi>.*
6. Riguardo all'accertamento delle condizioni di sicurezza idraulica e dei requisiti di sicurezza generale correlati all'attuazione del progetto e all'ammissibilità, preme sin d'ora cautelativamente evidenziare ai fini procedurali che, in applicazione dell'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è un Ente con esclusive attribuzioni in materia di pianificazione e programmazione, dunque:
- non emana o rilascia provvedimenti amministrativi abilitativi e/o autorizzativi comunque denominati né tantomeno sanzionatori, ordinatori o ripristinatori e/o repressivi, non avendo neanche poteri di ordinanza direttamente impositivi nei confronti di soggetti pubblici o privati;
 - non ha compiti di polizia idraulica, di vigilanza e di verifica puntuale sul territorio, prerogative riservate ai sensi di legge alla cd. "Autorità Idraulica" territorialmente competente, che è l'ente preposto alla tutela e gestione del demanio idrico e che rilascia le autorizzazioni e i nulla osta a fini idraulici, individuata per gli effetti dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, nonché della relativa normativa regionale, nel cui ambito oggettivo di attività istituzionale ricade l'ambito di intervento in oggetto, anche per quanto espresso al precedente punto 5;
 - non è titolare di funzioni amministrative abilitative in materia di difesa del suolo, per i nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio (p. es. ex art. 89 DPR 380/01), nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dallo stesso d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute;

- non ha competenze dirette in materia di protezione civile e per la realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione, non adotta provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze.

In breve, interviene se consultata nell'ambito dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità alla stessa esclusivamente apportando il proprio contributo volto all'analisi della compatibilità generale degli interventi di trasformazione con le precipe previsioni degli strumenti della pianificazione di bacino vigenti in ambito distrettuale.

Tutto ciò premesso e considerato, ai fini della valutazione dell'impatto sulle pertinenti componenti ambientali la coerenza dell'intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale rimane correlata alla compatibilità del progetto con il quadro complessivo risultante dalle indicazioni, raccomandazioni e condizioni di seguito elencate.

7. Ai fini della ponderazione dei relativi impatti sulle singole componenti ambientali, con particolare riferimento a acqua, suolo e sottosuolo, si suggerisce all'Autorità competente per la VIA di valutare autonomamente l'accertamento delle prescrizioni di piano singolarmente enucleate ai precedenti punti del presente contributo istruttorio, in riferimento alle risultanze cartografiche della vigente pianificazione di bacino idrografico ad ogni buon fine richiamate e al soddisfacimento di tutte le condizioni di ammissibilità espresse nella correlata normativa.

Sotto tali aspetti, si suggerisce altresì di acclarare:

- la coerenza dell'intervento rispetto alle linee strategiche di cui al par. 2 del citato Allegato A alle norme del PAI, "Indirizzi d'uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione", con esemplificativo riferimento, per il caso di specie, a quelle enucleate al punto 2.4 le quali <fanno riferimento agli obiettivi della valutazione e riduzione del rischio di esondazione, al recupero della funzionalità dei sistemi naturali fluviali, alla riduzione dell'artificialità del bacino e sono orientate alle (...) opzioni di fondo, in ragione delle specifiche caratteristiche dei singoli corsi d'acqua>, con conseguente necessità di garantire la compatibilità dell'intervento proposto con le stesse opzioni ivi indicate, oltre che il rispetto delle misure di salvaguardia delle aree golenali stabilite al par. 5 del medesimo Allegato;
 - la coerenza dell'intervento anche rispetto alle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni stabilite all'Allegato B alle norme del PAI, "Indirizzi d'uso del territorio per il settore agro-forestale", con esemplificativo riferimento alle problematiche enucleate al par. 3.5 per le "Aree Fluviali e Perifluviali".
8. Tra l'altro, i manufatti, le installazioni e le sistemazioni accessorie, temporanee o provvisorie comunque denominate non devono costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non devono costituire impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile; gli stessi devono essere dunque compatibili con le condizioni di assetto idraulico e/o geomorfologico definite dal PAI e non altrimenti localizzabili.

Eventuali manufatti provvisori comportanti volumetria devono essere generalmente collocati ad una quota di imposta superiore a quella prevista di allagabilità con tempo di ritorno duecentennale, salvo accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza da parte dell'Autorità idraulica competente in relazione ad attualizzati specifici studi di dettaglio che la comprovino.

9. In relazione al Piano di gestione (PGDAC) di cui al precedente punto 4, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto [3].

- [3] Anche in relazione alla fase di cantierizzazione, a tutela degli obiettivi del PGDAC si suggerisce sempre quanto segue:
- a. In relazione alle verifiche correlate alla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei, per le fasi successive dell'iter abilitativo si raccomanda, previa installazione di pozzi di monitoraggio delle acque, l'eventuale implementazione del Piano di Monitoraggio per la relativa componente ambientale con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali e anche per tutte le significative fasi di cantierizzazione, fatte salve le impregiudicate determinazioni dell'Ente istituzionalmente competente alla cui attenzione dovrà essere posto in sede procedimentale per le necessarie valutazioni e i necessari controlli.
 - b. Al fine di consentire una adeguata valutazione delle tecnologie utilizzate per evitare che le acque di dilavamento delle superfici interessate dallo stoccaggio di apparecchiature e materiali strumentali alla conduzione dell'attività di cantiere raggiungano le falde o che possano percolare attraverso lesioni delle superfici impermeabilizzate destinate allo stoccaggio di materiali e mezzi nonché alle lavorazioni devono essere sempre presenti nella documentazione progettuale specifici approfondimenti che riguardino:
 - l'intero ciclo delle acque utilizzate nell'attività di stoccaggio con particolare riferimento all'adduzione, alla modalità di utilizzazione e allo smaltimento;
 - il recapito finale del deflusso delle acque piovane di dilavamento dei suoli impermeabilizzati;
 - la redazione di un programma di manutenzioni per quanto riguarda le opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili.
 Al riguardo, si evidenzia altresì che è sempre necessario:
 - impermeabilizzare le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature strumentali alla conduzione dell'attività di cantiere e a regime (compresi i macchinari utilizzati negli eventuali cicli di trattamento degli stessi materiali) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo nel sito; tali superfici dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei materiali e delle sostanze contenute negli stessi ed essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
 - mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei materiali e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
 - in relazione alle apparecchiature strumentali alla conduzione dell'attività, realizzare lo stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi/pompabili (in fusti e/o cisterne) in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti.
 - c. Nella generalità dei casi, dovrà essere sempre verificato dal proponente se gli scarichi eventualmente presenti o previsti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale.
Per le acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia si applicano comunque le prescrizioni di cui al d.lgs n. 152/2006 nonché quelle stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche.

10. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si rimanda per completezza all'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 27 gennaio 2014, n. 53, ad oggetto <LR 23 novembre 2011 n. 22 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali">, salve successive modifiche e integrazioni o ulteriore normativa sopravvenuta, in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative eventualmente proposte [4].
11. Ulteriori opere, manufatti principali e impianti accessori, anche di carattere temporaneo e previsti in fase di cantierizzazione, nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua non dovranno modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 13; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
12. In relazione a quanto annotato al precedente punto 11, la profondità di posa di qualsiasi impianto interrato deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali interferenze con eventuali corpi idrici presenti lungo il tracciato. Non devono essere realizzati ulteriori manufatti fuori terra, anche di carattere temporaneo, che possano in alcun modo interferire significativamente con le aree alluvionali.
13. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa degli eventuali elementi interrati di progetto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua. Con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.

[4] Sono generalmente funzionali a tali verifiche:

- la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nell'area interessata, compresi i piazzali e le strade di servizio interne al cantiere;
- lo studio idrologico-idraulico finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
- la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico;
- la relazione sui carichi inquinanti reimmessi nel sistema dei corpi idrici interessati, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

14. Le lavorazioni di movimentazione del terreno nonché la realizzazione della viabilità di servizio e di cantiere non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
15. La realizzazione di eventuali recinzioni, anche temporanee, dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).
16. Per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza dei siti, anche in assenza di presenza diretta di aree di versante in dissesto di cui al Titolo III delle norme del PAI, si raccomanda sempre, nel complesso, per tutte le superfici interessate dalle lavorazioni, da eventuali opere di connessione ancorché temporanee o provvisorie e dai relativi scavi, una analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell'area d'intervento (sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste), da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici, nonché relativi al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute.

In via complementare rispetto alle considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile [5].

Al riguardo, dato atto della criticità per allagamento cui soggiace l'area interessata dagli interventi, si raccomanda sin d'ora che in fase di cantiere sia predisposto un adeguato sistema di allarme e sgombero relazionato al Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche, salve ulteriori attribuzioni per la gestione operativa delle eventuali emergenze e per la sicurezza ai sensi di legge.

In particolare, si rimandano alla stessa Autorità Idraulica competente e comunque alla Regione Marche, nella sua qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di interventi strutturali [6].

[5] Riguardo all'accertamento delle condizioni di sicurezza idraulica e dei requisiti di sicurezza generale correlati all'attuazione dei progetti di trasformazione, oltre che all'ammissibilità degli stessi, si rinvia alle prerogative e alle attribuzioni istituzionali degli enti competenti, richiamate al punto 6 della presente.

[6] Al fine di non compromettere nel prossimo futuro la possibilità di assumere sempre le migliori scelte strategiche per la pianificazione di interventi strutturali nel più ampio quadrante territoriale in cui è previsto l'impianto, si ricorda di escludere, per esempio, qualsiasi potenziale interferenza con eventuali – quantunque embrionali – ipotesi di localizzazione di casse di espansione in corrispondenza delle aree di esondazione.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto competente per la VIA possa quindi valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani [7].

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell'Autorità di bacino, della Regione Marche, della Provincia in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Il funzionario istruttore

Arch. Carlo De Dominicis

Il Dirigente ad interim

Ing. Giovanni Michelazzo

[7] Per un apprezzamento dell'ambito oggettivo e dei limiti del presente contributo, giova in conclusione evidenziare che ai fini della compatibilità di un intervento con la pianificazione di bacino rileva la capacità dello stesso di garantire un livello di sicurezza geomorfologica ed idraulica adeguato rispetto agli eventi storici e probabili, in assonanza con le finalità specifiche di cui alle NTA del PAI Marche, per cui solo a tali dati statistici e alle correlate analisi, confluiti negli atti di pianificazione attualmente vigenti, è riferita nella generalità l'istruttoria sugli interventi posti all'attenzione di questa Autorità distrettuale nell'ambito dei moduli procedurali entro i quali è chiamata ad esprimersi. Vanno al di là delle attuali serie statistiche disponibili e dei profili esaminati nel presente contributo tutte le ulteriori opportune riflessioni cautelative alla luce dei cambiamenti climatici in atto e alla eventualità di fenomeni di natura eccezionale, su cui ci si limita ad ogni buon fine a suggerire ai proponenti e ai promotori delle iniziative, pubbliche o private, di contemperare sempre – a maggior ragione – le esigenze di sviluppo infrastrutturale del territorio con la necessità primaria di assicurare la protezione di persone e cose anche in scenari estremi.